

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2007319**  
Data: **13/11/2019**



Oggetto: **decreto fiscale collegato: le principali novità (D.L. 26.10.2019, n. 124)**  
Allegati: **NO**

## DECRETO FISCALE COLLEGATO: LE PRINCIPALI NOVITA' (D.L. 26.10.2019, N. 124)

**Gentile Associato,**

è stato pubblicato in G.U. (252 del 26.10.2019) il Decreto fiscale (D.L. 26.10.2019, n. 124), che è entrato **in vigore il 27 ottobre 2019**, con eccezioni per le norme richiedenti apposite disposizioni applicative.

### Accollo debiti d'imposta altrui e divieto di compensazione

Ai sensi del comma 2, art. 8, L. 212/2000, un contribuente può **accollarsi il debito d'imposta di un altro soggetto**, procedendo al pagamento, non potendo però ricorrere alla compensazione con i propri crediti. Nell'eventualità in cui l'accollante **compensi** il debito accollato, il relativo versamento non si considerato effettuato e trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997. Inoltre, con **atti di recupero** da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, all'accollante sono irrogate le sanzioni per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 13, co. 5, D.Lgs. 471/1997); mentre, l'accollato dovrà versare l'**imposta**, gli **interessi** e la **sanzione del 30%**. L'**accollante risponde in solido** per gli importi dovuti a titolo di interessi e imposta.

### Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

E' previsto il **divieto di compensare qualsiasi credito**, a prescindere dalla tipologia (anche non inerenti all'attività) e dall'importo, per quei soggetti a cui è stato notificato un provvedimento di **cessazione** della **partita Iva** ai sensi dell'art. 35, co. 15-bis, D.P.R. 633/1972, finché la partita Iva risulta cessata.

Lo stesso divieto è posto per la compensazione del credito Iva per quei **soggetti esclusi dalla banca dati Vies**, fintanto che non vengano rimosse le irregolarità che hanno generato il provvedimento di esclusione.

### Utilizzo servizi telematici per l'invio della delega di pagamento F24

Le **compensazioni** del credito **Iva annuale** o relativo a **periodi inferiori all'anno**, dei crediti relativi alle **imposte sui redditi**, alle **addizionali**, alle **imposte sostitutive** e all'**Irap**, per **importi superiori a 5.000,00 euro annui**, può essere effettuata a partire **dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Inoltre, viene disposto che tutti i contribuenti (non solo titolari di partita Iva) che intendono compensare i crediti Iva, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive e all'Irap, i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Le novità sono applicabili ai crediti maturati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

**Indirizzo**  
Corso Vittorio  
Emanuele II, 18  
00186 - Roma

**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39)  
0668300441  
(+39)  
0668300442  
**Telefax**  
(+39)  
0668300445

**Mail**  
agisco@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it

**Web**  
www.assoagisco.it

### Indebite compensazioni

A partire dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020, si applica una **sanzione di euro 1.000,00** per ciascun **F24 scartato** a seguito del **blocco delle compensazioni** in quanto considerate indebite.

Qualora in esito all'attività di controllo sulle compensazioni sospette, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di 30 giorni. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la nuova sanzione di euro 1.000,00. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente deve provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al pagamento della somma dovuta; in alternative ci sarà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione.

E' previsto che l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti.

### Utilizzo del contante

Il limite di euro 3.000,00 fissato per l'utilizzo del contante è diminuito a **euro 2.000,00** per il periodo **dal 1° luglio 2020** e fino al 31 dicembre 2021, e a **euro 1.000,00** a decorrere **dal 1° gennaio 2022**.

### Lotteria degli scontrini

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la **probabilità di vincita** dei **premi** della **lotteria** è aumentata del doppio, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante. Inoltre, i premi attribuiti sono **esclusi** da imposizione Irpef.

In merito agli aspetti sanzionatori, l'**esercente** che al momento dell'acquisto **rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta** all'Agenzia delle Entrate i **dati della singola cessione o prestazione** è punito con una **sanzione amministrativa** da euro 100,00 a euro 500,00. Tuttavia, nel primo semestre di applicazione delle novità non si applicano le sanzioni agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

### Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un **credito di imposta** pari al **30% delle commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non **superiore a euro 400.000,00**. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.

### Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad **accettare** anche **pagamenti** effettuati attraverso **carte di pagamento**, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria** di importo pari a euro 30,00, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

### Rottamazione-ter

I contribuenti che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. «**rottamazione-ter**» entro il 30.4.2019 – ovvero che provengono dalla c.d. «**rottamazione-bis**» o siano stati colpiti dagli **eventi sismici** verificatisi nel 2016 nell'Italia Centrale – possono versare la **prima o unica rata** entro il **30 novembre 2019** (in luogo del 31.7.2019) al pari dei contribuenti che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31.7.2019.

### Reati tributari

Vengono innalzate le pene, nonché ridotte le soglie di rilevanza previste per i **reati tributari**. Tra queste, la pena per il reato di **dichiarazione fraudolenta** mediante **uso di fatture** o altri documenti **per operazioni inesistenti** passa da un minimo di quattro anni di reclusione a un massimo di otto (in luogo di un minimo di un anno e sei mesi e un massimo di sei anni). Per il medesimo reato è, inoltre, previsto che, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100 mila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Sono estesi ai reati tributari più gravi istituti quali il **sequestro** e la **confisca** per sproporzione. Si introduce, ai fini del D.Lgs. 231/2001, il sistema della **responsabilità degli enti** da reato tributario.

### Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ogni qualvolta un **committente sostituto di imposta** affidi ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il **versamento** delle **ritenute fiscali** operate **sulle retribuzioni dei lavoratori** impiegati nell'opera o nel servizio deve essere effettuato dal committente, laddove il committente sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi.

### Trust

Costituiscono **redditi di capitale** i redditi corrisposti a residenti italiani da **trust** e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in **Stati e territori** che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a **fiscalità privilegiata**, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuate.

### Deducibilità interessi passivi

Viene modificato nuovamente l'**art. 96 TUIR** limitatamente alla **deducibilità** degli **interessi** di un **progetto infrastrutturale**.

### Estensione del «reverse charge»

Viene aggiunta la lettera a-quinquies) al comma 6 dell'art. 17, D.P.R. 633/1972: il meccanismo dell'**inversione contabile** è esteso alle **prestazioni di servizi**, diverse da quelle di cui alle lettere da a)

ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera** presso le **sedes di attività del committente** con **l'utilizzo di beni** strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Le novità non sono applicabili alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter ed alle Agenzie per il lavoro.

#### Rilevanza Iva scuola guida

Tra le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario **esenti Iva**, dal 1° gennaio 2020 non è ricompreso **l'insegnamento della guida automobilistica** ai fini dell'ottenimento delle **patenti di guida** per i **veicoli** delle **categorie B e C1**. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata del D.L. 124/2019.

**Non** è più prevista **l'esenzione dalla certificazione dei corrispettivi** per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole. Fino al 30.6.2020 le autoscuole possono quindi certificare le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, mediante il rilascio della ricevuta fiscale per poi procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

#### Contrasto alle frodi in materia di accisa

Vengono introdotte alcune disposizioni volte a **contrastare le frodi in materia di accise** relativamente alla circolazione dei prodotti in regime sospensivo, alle autorizzazioni per i destinatari registrati per la ricezione dei prodotti in regime sospensivo, alla denuncia prevista per gli esercenti depositi fiscali, alla confisca dei beni in caso di condanna o di applicazione della pena.

Inoltre, sono rafforzate le disposizioni di contrasto nel **settore** dei **carburanti** introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 e vengono introdotte specifiche disposizioni per la circolazione degli idrocarburi e per il rimborso delle accise dovute sul gasolio commerciale.

#### Estensione sistema INFOIL

Il **sistema** informatizzato di **controllo INFOIL** è esteso anche agli **esercenti depositi fiscali** di capacità non inferiore a 3.000 mq relativamente alla gestione della **benzina** e del **gasolio** usati come **carburanti**. I soggetti interessati devono dotarsi dell'apposito sistema entro il 30 giugno 2020.

#### Acquisto veicoli fiscalmente usati

Ai fini dell'**immatricolazione** o della successiva **voltura di autoveicoli, motoveicoli** e loro **rimorchi**, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di **copia del modello F24** recante, per ciascun mezzo di trasporto, il **numero di telaio** e **l'ammontare dell'Iva assolta** in occasione della prima cessione interna.

#### DAS telematico

Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del **sistema informatizzato** per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del **Documento di Accompagnamento Semplificato**. La presente disposizione si applica alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.

### Fattura elettronica e corrispettivi telematici

I file delle fatture elettroniche **sono memorizzati** fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate.

È modificato anche il **regime sanzionatorio** degli **omessi versamenti** dell'**imposta di bollo** dovuta sulle fatture elettroniche, prevedendo che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa del 30%, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Inoltre, viene esteso anche al periodo d'imposta 2020 il **divieto di emissione** della **fattura elettronica** previsto per gli **operatori sanitari** e, a decorrere dal 1° luglio 2020, gli invii dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria** ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata sono obbligatoriamente effettuati mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS.

### Semplificazioni fiscali

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: i **registri Iva** degli **acquisti** e delle **vendite** e le comunicazioni delle **liquidazioni periodiche** dell'Iva. A partire dalle operazioni Iva 2021, invece, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'Iva.

### PREU sugli apparecchi da intrattenimento

A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del **Prelievo Erariale Unico** sugli **apparecchi** di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e lett. b), R.D. 773/1931 è fissata, rispettivamente, al 23,00% e nel 9,00%. Le aliquote vigenti, rispettivamente, del 21,60% e del 7,90% si applicano fino al 9 febbraio 2020.

### Registro unico degli operatori del gioco pubblico

Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il **Registro unico degli operatori del gioco pubblico**.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

**Studio Lerro - Bondavalli**